

Protocollo N.

In data

Alla Regione Abruzzo  
Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e, p.c.

Alla MED S.r.l.  
[medsrl1@pec.it](mailto:medsrl1@pec.it)

**OGGETTO :** MED S.r.l. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29 – ter. Istanza di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un "Centro integrato per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi – Car Recycling – CaRe" – ubicato nel comune di Notaresco zona industriale. Parere.

In riferimento alla conferenza dei servizi tenutasi presso codesto Servizio in data 17.07.2018, presa visione delle integrazioni prodotte dalla MED S.r.l., acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente in data 28.09.2018 con n. 33486 ed in data 18.12.2018 con n. 42182, si rilascia il seguente parere.

Preliminarmente si prende atto che la ditta ha stralciato dalla lista degli EER da trattare in impianto i codici 100210 e 160122.

Relativamente alle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, per i quali la MED S.r.l. chiede di potersi avvalere contemporaneamente del criterio temporale e volumetrico, si rappresenta quanto di seguito indicato.

A norma dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tra le condizioni poste per il deposito temporaneo, è previsto che i rifiuti prodotti devono essere raccolti ed avviati ad operazioni di recupero o smaltimento, con cadenza trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, o quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Le due modalità di deposito sono alternative ed a scelta del produttore dei rifiuti, così come il criterio volumetrico è riferito alla quantità complessiva dei rifiuti prodotti, ragion per cui si ritiene che la MED S.r.l., prima del rilascio dell'autorizzazione, debba necessariamente optare per una delle due modalità previste dalla norma.

Per quanto concerne il controllo dei rifiuti in ingresso all'impianto, si ritiene che la ditta debba dotarsi di una procedura, anche a livello amministrativo, di gestione dei carichi non conformi, in particolare per quelli per i quali la verifica della conformità comporti comunque lo stoccaggio nell'impianto.

Tanto premesso si esprime **parere favorevole** alla realizzazione ed esercizio dell'impianto alle seguenti condizioni:

- i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere identificati di norma con i codici EER del capitolo 1912 dell'allegato A parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- per i rifiuti identificati con EER 120199 nel registro di carico e scarico, nello spazio riservato alle annotazioni, devono essere indicate le caratteristiche del rifiuto, così come le stesse informazioni devono essere riportate nel formulario di identificazione rifiuti;
- per l'operazione di recupero R4 dei rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe, rame e sue leghe, è necessario il possesso delle certificazioni di cui all'art. 6, comma 5, del Reg. (CE) 333/2011 e art. 5, comma 5, del Reg. (CE) 715/2013;
- l'operazione di recupero R4 per i metalli diversi da quelli di cui al punto precedente, deve condurre all'ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNI ed EURO;
- l'impianto deve disporre di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- i rifiuti pericolosi allo stato liquido devono essere stoccati in idonei contenitori dotati di bacini di contenimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore  
Luigi Guerrini

IL DIRIGENTE  
Dott. Leo Di Liberatore